

DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO PER LA GESTIONE DI MALGA CORNAPIANA - LASTÉ DI TOLGHE

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente “disciplinare tecnico – economico per la gestione di Malga Cornapiana – Lastè di Tolghe” fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – dell’atto di concessione della malga Cornapiana – Lastè di Tolghe sita nel Comune amministrativo di Brentonico (TN).

L’utilizzazione della malga è considerata nel suo complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l’uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La consistenza della superficie pabulare della malga è pari a:

TIPO	SUPERFICIE LORDA (HA)	SUPERFICIE PASCOLABILE NETTA (HA)
arbusteto	9,9	1,1
bosco	15,7	-
improduttivi	0,8	-
pascolo magro	79,7	28,5
pascolo pingue	0,2	0,3
Tot	106,3	29,9

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

PROG.	COMUNE CATASTALE	TIPO PARTICELLA	NUMERO PARTICELLA	QUALITÀ	CLASSE	R. DOMINICALE (€)	R. AGRARIO (€)	SUPERFICIE CATASTALE (MQ)	SUPERFICIE PASCOLABILE LORDA (MQ)
2	Brentonico	p.f.	10581/2	BOSCO	5	75,46	9,43	182.630	10.118
				PASCOLO	2	126,53	45,19	175.000	
3	Brentonico	p.f.	10581/5	PASCOLO	2	2,59	0,92	3.580	3.071
4	Brentonico	p.f.	10583/1	ALPE	2	548,23	193,49	624.422	386.548
				ALPE	6	18,65	18,65	361.169	
				ALPE	3	248,90	138,28	535.491	
5	BRENTONICO	p.f.	10586/1	ALPE	7	19,86	19,86	384.594	653.227
				ALPE	3	185,84	103,24	399.811	
6	BRENTONICO	p.f.	10586/2	ALPE	3	169,40	94,11	364.450	4.369
7	BRENTONICO	p.f.	13449/1	STRADA	-	-	-	175.216	5.368

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nel verbale di consegna della malga.

Presso la malga il concessionario può svolgere attività di promozione e di valorizzazione dei prodotti del territorio

Art. 3 Durata della monticazione

Ricadendo l’area all’interno della ZSC Monte Baldo di Brentonico (IT 3120173), in una zona sensibile per il gallo forcello il periodo di monticazione dovrà avere una durata ben definita da stabilire in accordo con il Servizio Sviluppo Sostenibile e

Aree Protette della Provincia Autonoma di Trento. Oltre alla durata andrà definito con precisione anche il periodo durante il quale il pascolo potrà essere effettuato.

Fatto salvo quanto sopra riportato, il periodo di monticazione non potrà avere durata inferiore a quella indicata in sede di offerta e potrà di regola iniziare il 1 maggio d'ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Art. 4 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame è di 15 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- Vacche in lattazione e altri bovini di oltre due anni = 1 U.B.A.
- Equini di oltre 6 mesi = 1 U.B.A.
- Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- Bovini sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A.
- Ovini = 0,15 U.B.A.
- Caprini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in termini di UBA in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del responsabile nominato ai sensi dell'art. 21 del presente disciplinare.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di € 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicate al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 13 UBA, il Comune di Brentonico, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e l'Amministrazione comunale potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 5 Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione al bestiame alpeggiato, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di ovi-caprini. Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti:

- la presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale della malga;

Il concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 6 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 7 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

L'Ente concedente, tramite il responsabile di cui all'art. 21, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 8 Migliorie (Interventi di miglioramento)

L'Ente concedente ha facoltà, anche durante il periodo di concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire eventuali interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio tecnico.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente concedente e il concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari ulteriori rispetto a quelli offerti in sede di aggiudicazione della malga. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente concedente può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 23.

Art. 9 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente concedente.

Il concessionario o i propri soci o il soggetto preposto alla gestione della malga dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Art. 10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- è fatto obbligo al concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei titolari del diritto di uso civico, dietro rimborso delle spese sostenute;
- oltre al bestiame di proprietà del concessionario, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- i suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che, al momento della

demonticazione, risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva;

- è fatto divieto di uso di filo spinato accanto ai sentieri e alla viabilità, anche forestale. Eccezioni al divieto andranno concordate con l'amministrazione (es. burroni, acquedotti, ..);
- in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 11 Oneri per l'Ente concedente

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, all'Ente concedente spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, fatti salvi gli interventi straordinari eseguiti a cura ed opera del concessionario nell'ambito del rapporto negoziale in corso dietro erogazione di specifico corrispettivo;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

Art. 12 Responsabilità

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli immobili (es. fabbricati, cartellonistica, vasche per l'abbeveraggio) e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Art. 13 Durata della concessione

La durata della concessione viene stabilita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

Art. 14 Divieto di sub concessione

É espressamente vietato la sub concessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 15 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente concedente chiede al concessionario un deposito cauzionale nella misura definita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 16 Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 17 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o per nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento.

Art. 18 Integrazioni alimentari

- a) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari confezionate agli animali;
- b) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 19 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 20 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);
- il letame/liquame prodotto dal bestiame non va distribuito nelle aree che ricadono in Zona di Rispetto Idrogeologico delle sorgenti;
- nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO III PROCEDURE

Art. 21 Responsabile dell'Ente concedente

L'Ente concedente individua un responsabile preposto alla consegna ed alla riconsegna della Malga.

Il responsabile, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, con la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Il responsabile ha il compito di riferire annualmente all'Ente concedente il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

Il responsabile può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 22.

Art. 22 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, l'Ente concedente, rappresentato dal responsabile di cui all'art. 21, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dall'Amministrazione comunale.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente concedente, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente concedente:

ARTICOLO OGGETTO DI INADEMPIMENTO	INFRAZIONE	PENALITÀ
art. 3 Durata della monticazione	monticazione anticipata demonticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo
art. 4 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00

art. 7 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art.10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga	posa di filo spinato accanto a sentieri e viabilità, anche forestale	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 17 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 19 Contenimento della flora infestante	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Art. 24 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 13, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nella concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del responsabile di cui all'art. 21, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con il preavviso stabilito negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

L'Ente concedente avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza del recesso anticipato ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 25 Clausole di risoluzione espressa

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 24, l'Ente concedente si riserva la facoltà di revocare l'atto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di UBA inferiore a quello minimo fissato all'art. 4, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzati;
- pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo) con un ritardo superiore a trenta giorni.

Luogo e data

Per l'Ente concedente

Sig. _____

Per il Concessionario

Sig. _____